



COMUNE DI GORGO AL MONTICANO

Provincia di Treviso

31040 GORGO AL MONTICANO
Via Postumia Centro 77

Cod.Fiscale 80011430263
Tel. 0422/ 800327

Part. IVA 01917330266
Fax. 0422/ 800066

E-mail: ragioneria@comune.gorgoalmonticano.tv.it
bilancio@comune.gorgoalmonticano.tv.it
PEC: comune.gorgoalmonticano.tv@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.gorgoalmonticano.tv.it

AREA FINANZIARIA

Prot. n. 8805 del 18.11.2020

Dal 1° gennaio 2020 è in vigore la “nuova” IMU

La Legge di bilancio 2020 (legge 27.12.2019 n. 160) all'art. 1, comma 738, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la sostanziale unificazione di IMU e TASI, istituendo una “nuova” IMU che sostituisce le due imposizioni esistenti fino al 2019; la TASI pertanto non è più dovuta.

Ai sensi dell'art. 1, comma 779 della Legge 160/2019, **il Comune ha adottato le delibere di approvazione del nuovo regolamento e delle aliquote applicabili per l'anno 2020 il 29.07.2020.**

Scadenze e istruzioni.

Il versamento del saldo IMU è dovuto il **16 dicembre 2020.**

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.07.2020 sono state adottate le nuove aliquote IMU che sostituiscono le vecchie aliquote.

Il Regolamento comunale della Nuova Imu 2020 è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.07.2020.

Il calcolo del saldo deve essere effettuato sulla base della disciplina contenuta nella Legge 160 del 27 dicembre 2019 (art 1, comma 762) **necessariamente con le nuove aliquote IMU deliberate.**

Di seguito sono riportati i codici tributo e sotto il prospetto riepilogativo delle aliquote deliberate per la nuova IMU anno 2020.

Codici tributo per modello F24

Codice catastale Comune di Gorgo al Monticano E092

tributo	codice	descrizione
IMU di competenza del Comune	3912	IMU – abitazione principale e pertinenze (solo di lusso cat. A1-A8-A9)
	3913	IMU - fabbricati rurali strumentali
	3914	IMU – terreni agricoli
	3916	IMU – aree edificabili
	3918	IMU – altri fabbricati
IMU di competenza dello STATO	3925	IMU – immobili ad uso produttivo categoria D – quota STATO

ALIQUOTE IMU ANNO 2020:

- abitazione principale non versa l'Imu ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0,5%;
- **fabbricati rurali ad uso strumentale**: aliquota pari al **0,1%**;
- **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **0,1%**;
- **fabbricati classificati nel gruppo catastale D**, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari allo **0,95%** (**aliquota di legge 0,76 per lo Stato e aliquota 0,19 per il comune**);
- **fabbricati diversi** da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari allo **0,95%**;
- **terreni agricoli**: aliquota pari allo **0,95%**;
- **aree fabbricabili**: aliquota pari allo **0,95%**;
- per i soli immobili che già risultavano essere adibiti ad abitazione principale, ai sensi della dell'imposta municipale propria (IMU), che per cause sopravvenute determinate da eventi calamitosi artificiali e naturali diventino inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, dove il soggetto passivo Imu continui a mantenere la residenza anche se non la dimora, per il tempo necessario al recupero edilizio dell'immobile stesso e al ripristino della destinazione dell'immobile ad abitazione principale e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, alla base imponibile calcolata per i fabbricati inagibili ed inabitabili si applica l'aliquota pari a zero.

AGEVOLAZIONI PREVISTE

1. Disciplina per le unità immobiliari concesse in comodato (Risoluzione n. 1 /DF);
2. Disciplina per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi della Legge 431/1998 ;
3. Esenzioni IMU per i settori del turismo e dello spettacolo (ai sensi dell'art. 177 D.L. 34/2020 come convertito in Legge n.77 del 17/05/2020 e dell'art. 78 del D.L. 14/08/2020).

Il richiamato art. 177 aveva esentato dal versamento dell'acconto IMU, relativo all'anno d'imposta 2020, le strutture ricettive, in quanto immobili destinati ad attività pesantemente colpite dalla chiusura imposta dal Governo per limitare i contagi da COVID-19.

In particolare, l'esenzione della prima rata IMU era riferita a due tipologie di immobili:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi.

Con l'art. 78 del d.l. n. 104/2020 per i suddetti immobili è stata disposta la cancellazione anche della seconda rata.

Dell'abolizione della seconda rata fruiscono anche i seguenti immobili:

- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti

- attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, nightclub e simili.

Viene confermato che, per poter godere dell'esonero introdotto, è necessario che sussista la condizione per la quale **i proprietari dei fabbricati D/2 e D/3 predetti siano anche gestori delle attività esercitate in tali locali**

Decreto: nuove misure urgenti per emergenza Covid-19

Nella G.U. n. 269 del 28 ottobre è stato pubblicato il D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare l'art. 9, prevede che non è dovuta la seconda rata dell'IMU 2020 relativamente agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività elencate nell'allegato 1 al decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per maggiori approfondimenti si rinvia alla normativa contenuta nella n. 160 del 27.12.2019 art. 1, commi dal 738 al 782, alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF/2020 ed al nuovo Regolamento comunale Nuova Imu anno 2020.

Per informazioni e chiarimenti l'Ufficio Tributi è disponibile telefonicamente al seguente numero 0422.800043 (int. 4) e via mail agli indirizzi indicati:

ragioneria@comune.gorgoalmonticano.tv.it

bilancio@comune.gorgoalmonticano.tv.it

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Diana Panighel